



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.76

OGGETTO:

**UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE PER
ESIGENZE CONNESSE ALL'UFFICIO TECNICO - ANNO 2019 -
PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti cinquantacinque nella solita nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Presente
1. MUNARI Mario - Sindaco	Sì
2. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco	No
3. PEYRACHE Paolo - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- La deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 29.08.2005 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- La deliberazione della giunta comunale n. 6 del 31.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile per accertata urgenza, con la quale sono state assegnate competenze gestionali al Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale ai sensi di quanto previsto l'art. 53, comma 23, della l. 388/2000;
- Preso atto che questo Comune è sprovvisto di personale tecnico;
- Preso atto che le risorse economiche del Comune non permettono l'assunzione di personale, e che comunque si è in attesa delle determinazioni dell'Unione montana in merito, cui il Comune aderisce, e al quale ha formalmente comunicato la volontà di devoluzione in forma associata del servizio tecnico, indicando anche la relativa provvista finanziaria;
- Considerato che occorre comunque assicurare l'espletamento dei servizi relativi di rilievo istituzionale e costituzionale (viabilità, patrimonio, edilizia ed urbanistica, ambiente, opere pubbliche, anche quale supporto all'ufficio amministrativo), con potenziamento della collaborazione con il tecnico attualmente incaricato, per tale citato supporto, tenuto conto del venir meno dal 1.7.2016 di uno dei due dipendenti a tempo indeterminato dell'ente, e della oggettiva non fattibilità di espletamento, da parte dell'altro dipendente di altra P.A., di un monte ore complessivo adeguato alle esigenze;
- Considerato che presta attività lavorativa presso il nostro Ente il geom. Mauro Mastrorilli, dipendente del Comune di Casalgrasso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005), con incarichi tempo per tempo attribuiti già per gli anni scorsi;
- Dato atto che è stata chiesta autorizzazione anche per l'anno 2019, e dato atto che sarà possibile l'interruzione anticipata, in relazione al grado di attuazione dei servizi associati nell'ambito dell'Unione dei Comuni;
- Atteso che l'autorizzazione è subordinata al rispetto della condizione che le funzioni oggetto dell'incarico vengono assolte fuori dall'orario di servizio del dipendente e senza arrecare alcun nocumento al lavoro svolto presso gli enti di appartenenza;
- Richiamata la deliberazione di non eccedenza (DGC n. 60 del 12.11.2018) e quella di aggiornamento della programmazione di personale (DGC n. 71 del 19.12.2018), confluite nel DUPS approvato con DGC n. 75 del 19.12.2018, per l'esercizio 2019;

Richiamato quanto disposto dall'art. 1 co. 557 L. 311/2004 per il quale "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i Consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza ai fini di una collaborazione esterna di elevata capacità, che garantisca il presidio organizzativo e l'adozione dei necessari e puntuali provvedimenti amministrativi;

Il geom. Mastrorilli, tecnico del Comune di Casalgrasso, è soggetto di comprovata esperienza e professionalità, e la continuità operativa è indispensabile in considerazione del fatto che l'ente non dispone di altri tecnici;

Rilevato ancora che:

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 2141/2005, ha osservato che il citato art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 "si atteggia come fonte di una normativa speciale che introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53 comma I del D.L.VO n. 165/2001" riguardante

- l'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione;
- sempre i Giudici di Palazzo Spada osservano come in ogni caso “resta ferma la regola nella quale si riflette il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, che l'utilizzazione presso altri enti è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferiscono coi suoi compiti istituzionali”, aggiungendo che “qualora l'utilizzazione da parte di altro ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore”, mentre “l'esigenza di una preventiva regolamentazione perde rilievo se la seconda attività viene svolta in forma autonoma, il cui svolgimento è lasciato in larga misura all'autorganizzazione dell'interessato”;
 - con Parere del 23/05/2008 n.2008, ad oggetto: “Perdurante applicabilità dell'art.1, comma 557, della legge n.311/2004 (legge finanziaria anno 2005), il Dipartimento Funzione Pubblica parere 23 maggio 2008, n.34, ha ritenuto che la norma de qua “non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art.36 del D.Lgs n.165/2001 ad opera del comma 79 dell'art.3 della legge finanziaria 2008 (ferma restando l'applicazione della vigente normativa in materia di spesa e relativa all'individuazione dei soggetti di cui ci si può servire). Infatti, il comma 557 in questione, configura una fattispecie speciale per le particolari categorie di enti ivi considerate che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art.36 (enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità). Inoltre, la norma in esame non si pone in conflitto con la ratio della nuova disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile cui all'art.36 citato che, come già chiarito, è quella di evitare la formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, il comma 557 si riferisce a lavoratori già dipendenti e quindi a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione, configurandosi, come sopra detto, quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi”;
 - la Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali del Ministero dell'Interno, con circolare n.2 del 26.05.2014, ha ritenuto che “è possibile procedere al conferimento della responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno”;

Rilevato che l'incarico ha ad oggetto, pertanto, la gestione degli incumbenti di natura tecnica e tecnico-amministrativa afferenti all'Area, la predisposizione degli atti amministrativi e tecnici connessi, il perseguimento degli obiettivi individuati nel piano delle opere approvato dall'Amministrazione, la gestione (ferma restando la responsabilità dell'area in capo al soggetto già individuato) del servizio tecnico nel suo complesso, il supporto all'unica impiegata dell'ente, fino alla concorrenza di 12 ore settimanali medie;

Dato atto, ancora, che tale attività si svolge con presenza presso la sede dell'ente ovvero, al fine di assicurare la tempestività e la continuità dell'intervento, anche a distanza a mezzo di strumenti telematici ed informatici e anche con modalità “fuori sede”;

Dato atto che i responsabili dei servizi hanno espresso il proprio parere favorevole in atti di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art.3 co.1 lettera b del d.l. 10/10/2012 n. 174 convertito in L.7/12/2012 n. 213.

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- Di richiamare integralmente la premessa, nonché le notazioni e indicazioni motivazionali tutte contenute nella deliberazione di Giunta n. 71 in data 19.12.2018;
- Di dare atto che quanto sopra è previsto nel DUP – documento unico di programmazione, approvato con DGC n. 75 in data odierna;

- Di confermare l'avvalimento in rapporto di lavoro subordinato determinato ai sensi art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, del dipendente del Comune di Casalgrasso, Mauro Mastroilli, dando atto che viene richiamata integralmente la premessa, senza soluzione di continuità, fino al 31.12.2019;
- Di precisare che l'incarico in questione, conferito in conformità al disposto dell'art.1 co.557 L.311/2004, ha ad oggetto la gestione degli incombeni di natura tecnica e tecnico-amministrativa afferenti all'area di che trattasi, la predisposizione degli atti amministrativi e tecnici connessi, ed il perseguimento degli obiettivi individuati nel piano delle opere approvato dall'Amministrazione, e in generale la gestione dei servizi tecnici nel loro complesso (ferma restando la responsabilità di servizio in capo al soggetto individuato come tale), riservandosi di procedere al prolungamento dell'incarico subordinatamente al rilascio di una ulteriore autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza del dipendente, e in relazione alle necessità e all'operatività dei servizi dell'Unione montana Valle Varaita, che potrebbero comportare la anticipata interruzione;
- Di dare atto della condizione costituita dall'acquisizione dell'autorizzazione resa dall'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 co.7 del D.Lgs.165/2001;
- Di dare atto che il rapporto si svolge con presenza presso la sede dell'Ente ovvero, al fine di assicurare la tempestività e la continuità dell'intervento, anche a distanza a mezzo di strumenti telematici ed informatici o fuori sede;
- Di pubblicare l'incarico nella sezione "amministrazione trasparente" e di provvedere agli incombeni previsti per l'anagrafe delle prestazioni;
- Di dare atto che viene previsto un monte ore annuale di 450 ore, dunque con un monte ore medio fino a 12 ore settimanali, con una spesa presunta di euro 5.400 oltre oneri riflessi che trova imputazione agli appositi interventi del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019;
- Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità, immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza correlata alla continuità dei servizi.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/02/2019 al 21/02/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 06/02/2019

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 06/02/2019

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16/02/2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì 16/02/2019

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo
